

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1333)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1981

(V. Stampato n. 2037)

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 1981*

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)**

DISEGNO DI LEGGE

(Disposizioni in materia fiscale).

ART. 1.

In deroga all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.

ART. 2.

In deroga all'articolo 3, primo comma, e all'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente indicano nel certificato relativo all'ultimo rateo di pensione l'ammontare della stessa erogata nell'anno e le ritenute erariali operate.

Il certificato di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti il modello 101 ai fini della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi cui siano tenuti i pensionati titolari di altri redditi.

Per la dichiarazione dei redditi 1981, relativa all'anno 1980, le indicazioni di cui ai commi precedenti sono contenute nel certificato di pensione relativo al mese di aprile del 1981.

ART. 3.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro delle finanze, sentiti l'INPS e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce, con proprio

decreto, le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi alla amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati per i quali sono state operate le ritenute, comprensivo dei dati necessari.

(Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria).

ART. 4.

Il Ministro delle finanze può acquisire, sentito il consiglio di amministrazione, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, e dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. A tale fine, per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire trecento milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

(Disposizioni in materia di opere pubbliche).

ART. 5.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, riguardanti la esecuzione dei seguenti interventi, vengono aumentate degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

a) costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime: 214 miliardi e 800 milioni, da attribuire negli anni 1981, 1982, 1983 quanto a lire 129 miliardi al proseguimento delle opere del porto di Genova-Voltri e quanto a lire 85 miliardi e 800 milioni alla esecuzione delle opere nei porti del Mezzogiorno. Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento è previsto per 43 miliardi per le opere del porto di Genova-Voltri, e per lire 28 miliardi e 600 milioni per le opere nei porti del Mezzogiorno;

b) costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

1. di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali: lire 245 miliardi, da ripartire, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A;

2. di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni e di altri soggetti in conformità alla legge 14 marzo 1968, n. 292: lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981.

ART. 6.

Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata per l'anno 1981 a lire 50 miliardi.

ART. 7.

Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 2.500 miliardi ivi stabilito viene elevato a lire 3.000 miliardi.

Detto importo viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1981 ed è versato all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma.

Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento resta determinato in lire 900 miliardi.

Resta ferma l'autorizzazione all'ANAS di effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie è portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma.

Ai fini della esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 miliardi, di cui 50 miliardi a carico dell'esercizio 1981.

ART. 8.

Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, è aumentato, per l'esercizio 1981, di 10 miliardi di lire, di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi.

(Disposizioni per il Mezzogiorno).

ART. 9.

Per la prosecuzione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato lo stanziamento di lire 2.000 miliardi a favore della Cassa stessa per l'anno finanziario 1981, fermo restando quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 10.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni fino all'importo di lire 500 miliardi a valere sullo stan-

ziamento di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'articolo 24, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, per la realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove si verificano ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni per i fini anzidetti fino ad un importo di lire 400 miliardi, che fa carico per lire 160 miliardi sul fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui all'articolo 25, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e per lire 240 miliardi sul predetto stanziamento di complessive lire 2.500 miliardi.

È autorizzato l'apporto di lire 337 miliardi ad incremento di quello autorizzato con l'articolo 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146, per il finanziamento, previa deliberazione adottata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di opere riguardanti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli, nonché la Sicilia e la Sardegna, alla cui esecuzione provvede la Cassa per il Mezzogiorno mediante concessione agli enti locali ed agli enti pubblici interessati. L'apporto di lire 337 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1981 e di lire 237 miliardi nell'anno 1982.

Per il finanziamento nell'anno 1981 degli interventi previsti al primo comma dell'articolo 149 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è incrementato di lire 226 miliardi il fondo per i programmi regionali di sviluppo istituito con l'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

È autorizzato, per il triennio 1981-1983, l'apporto di lire 220 miliardi a favore dell'ANAS, ad incremento di quello auto-

rizzato con l'articolo 29, lettera a) della legge 24 aprile 1980, n. 146, per l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli, previa delibera del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Lo stanziamento per l'anno 1981, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, resta determinato in lire 40 miliardi.

ART. 11.

La disposizione di cui all'articolo 160, terzo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile anche alla Società finanziaria agricola del Mezzogiorno - FINAM - di cui all'articolo 141 del citato testo unico, in relazione agli interventi, connessi all'attuazione di progetti speciali in agricoltura, disposti in favore di imprese agricole o loro cooperative alle quali la FINAM stessa partecipi.

Lo stanziamento di lire 2.000 miliardi, di cui all'articolo 9 della presente legge, è comprensivo della quota destinata alla erogazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Tra tali spese si intendono comprese anche indennità compensative ed integrative per il personale comunque in servizio presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

ART. 12.

Le autorizzazioni di spesa per l'anno 1981, di cui agli articoli 9 e 10, di complessive lire 2.366 miliardi, sono imputate allo stanziamento di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto.

ART. 13.

Le norme relative all'obbligo del Mediocredito centrale di riservare al Mezzogiorno il 65 per cento delle disponibilità destinate agli incentivi agli investimenti industriali sono prorogate al 31 dicembre 1981. Il Mediocredito centrale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad utilizzare i fondi, riservati al Mezzogiorno nel 1981, ed i fondi già riservati negli anni precedenti e non impiegati al 31 dicembre 1980, anche per gli interventi di finanziamento, ai sensi delle altre leggi vigenti che disciplinano la sua attività, purché in favore di soggetti localizzati nel Mezzogiorno stesso. In tale caso, la durata massima dei finanziamenti può estendersi fino a quella prevista dall'articolo 63, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 14.

Il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, è incrementato, limitatamente all'anno 1981, della somma di lire 100 miliardi per interventi aggiuntivi destinati alle zone della Calabria, della Sicilia e della Sardegna danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'inverno 1980-1981.

ART. 15.

La legge 23 marzo 1973, n. 36, recante conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è rifinanziata per lire 50 miliardi al fine di riparare i danni alle abitazioni, alle aziende extragricole ed alle infrastrutture della Calabria e della Sicilia danneg-

giate dalle eccezionali avversità atmosferiche.

ART. 16.

La Cassa per il Mezzogiorno, su delibera del CIPE, è autorizzata, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 9, a finanziare, fino alla somma di 500 miliardi di lire, programmi di intervento a favore del sostegno dei redditi e della produzione degli agricoltori del Mezzogiorno, nonché azioni per la commercializzazione dei loro prodotti, con riferimento alle normative applicabili per le finalità anzidette, ed in particolare alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed all'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(Disposizioni in materia di costituzione, equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità).

ART. 17.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità, per l'acquisizione di beni mobili e immobili, attrezzature e servizi.

Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, e successive modificazioni.

Per ognuno degli anni 1982 e 1983 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria).

ART. 18.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 380 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento per l'amministrazione penitenziaria e giudiziaria centrale e periferica, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.

A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, anche a trattativa privata, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità.

Il Ministro di grazia e giustizia, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al primo comma, con l'indicazione delle varie voci di intervento.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi, ricerche e relativi servizi, con particolare riguardo alla attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario e alla predisposizione

della riforma del codice di procedura penale. A tale fine, il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, e dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1981, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 19.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale.

I mutui suddetti possono essere altresì contratti per fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da destinare all'attività del giudice conciliatore.

Gli enti locali possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli enti locali

devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.

Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.

Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è assunto a carico del bilancio dello Stato.

ART. 20.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, è elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A.

Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamen-

to di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilità generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresì, procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purché la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967.

(Disposizioni in materia di previdenza e di occupazione).

ART. 21.

Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai della industria e al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 80 miliardi.

È concesso un contributo straordinario dello Stato di lire 4 miliardi da ripartirsi tra le Casse marittime meridionali, adriatica e tirrena a decurtazione delle passività delle gestioni della pesca marittima per gli anni 1978 e 1979.

ART. 22.

Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell'articolo 14-*quater*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1981, a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 23.

Fino all'entrata in vigore delle norme di riforma dei trattamenti pensionistici e delle relative cadenze periodiche di revisione e con effetto dal 1° settembre, 1° gennaio, 1° maggio di ciascun anno, gli importi delle pensioni, alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le categorie (invalidi civili, non vedenti e sordomuti) il cui trattamento è regolato dal predetto articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Per il 1° settembre 1981, la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al bimestre febbraio-marzo 1981 con il valore medio dell'indice relativo al bimestre dicembre 1980-gennaio 1981; per il 1° gennaio 1982 la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo da maggio a luglio 1981 con il valore medio dell'indice relativo al periodo da febbraio ad aprile 1981; per il 1° maggio 1982 e successivamente, la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il nono e il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il tredicesimo e il decimo mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.

Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.

Il numero dei punti è uguale alla differenza, arrotondata all'unità, tra i valori medi degli indici indicati nel secondo comma.

Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'adeguamento periodico dei contributi collegato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e comprende anche le variazioni intervenute con decorrenza dal 1° maggio e dal 1° settembre.

A decorrere dal 1° luglio 1981 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate quadrimestralmente con la periodicità previ-

sta dal precedente primo comma sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel precedente secondo comma. L'onere conseguente resta a carico delle relative gestioni previdenziali.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente, valutato, per l'anno 1981, in lire 700 miliardi — di cui 600 miliardi da trasferire all'INPS in favore delle gestioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e del fondo sociale — è imputato allo stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

ART. 24.

Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), è fissato, per l'anno finanziario 1981, in lire 130 miliardi.

Della complessiva somma di cui al comma precedente, resta a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la quota di lire 100 miliardi, da destinare agli interventi connessi alla riqualificazione del personale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Disposizioni in materia di risparmio dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili).

ART. 25.

Ai fini del risparmio dei consumi energetici, dello sviluppo delle fonti rinnova-

bili, della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata la spesa di lire 1.610 miliardi per il triennio 1981-1983.

L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1981 resta fissata in lire 410 miliardi.

(Disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all'artigianato).

ART. 26.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 120 miliardi, ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 360 miliardi, di cui lire 60 miliardi per il 1981.

(Disposizioni in materia di Mediocredito centrale).

ART. 27.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 530 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 125 miliardi nell'anno 1981.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

ART. 28.

La legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, è prorogata sino al 1983.

La relativa autorizzazione di spesa è elevata di lire 1.500 miliardi, di cui 150 miliardi per gli interventi previsti dall'articolo 5 della stessa legge.

Per l'anno 1981 l'autorizzazione di spesa è elevata di lire 200 miliardi, di cui 50 miliardi per gli interventi previsti dall'articolo 5 della stessa legge.

(Azienda autonoma di assistenza al volo).

ART. 29.

È autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita dalla legge 23 maggio 1980, n. 242, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario.

(Disposizioni in materia sanitaria).

ART. 30.

I contributi dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, e successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano già state costituite le unità sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle università, nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie.

La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui.

(Borse di studio).

ART. 31.

Il capitolo n. 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è incrementato di lire 5 miliardi, per l'esercizio finanziario 1981, per far fronte, limitatamente al bimestre novembre-dicembre, agli oneri derivanti dall'istituzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione da attivare nell'anno accademico 1981-1982.

(Commissione tecnica per la spesa pubblica).

ART. 32.

È istituita, presso il Ministero del tesoro, una commissione tecnica per la spesa pubblica con il compito di:

a) effettuare analisi di efficienza della spesa nei vari settori, provvedendo ad elaborare ipotesi di intervento correttive di eventuali distorsioni;

b) valutare gli effetti finanziari di nuovi provvedimenti legislativi, delle leggi pluriennali di spesa già in vigore, nonché degli altri provvedimenti che abbiano riflessi rilevanti sulla spesa di tutti i centri pubblici di spesa;

c) analizzare le risultanze contabili, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo;

d) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle procedure di spesa.

La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La commissione ha accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può ottenere, a richiesta, tutti i dati di cui dispongono la stessa Ragioneria generale e la direzione generale del tesoro.

I membri della commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

La commissione è tenuta a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

*(Disposizioni
di carattere finanziario).*

ART. 33.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

ART. 34.

L'importo di lire cinquemila indicato nell'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e nell'ar-

articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 651, è elevato a lire centomila, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi.

Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilità. I titoli al portatore e nominativi del prestito nazionale rendita 5 per cento-1935, d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla pari, dalla data di pagabilità, rispettivamente, dell'ultima cedola e dell'ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi.

In occasione di qualsiasi operazione che comporti l'annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalità da precisare negli appositi decreti del Ministro del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonché per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5 per cento-1935 da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta.

Sui titoli nominativi d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale è ammessa l'operazione di riunione con l'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 241, e del terzo comma del presente articolo.

ART. 35.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi in un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali ad apposite contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.

Le unità sanitarie locali possono effettuare di regola all'inizio di ciascun trimestre prelevamenti dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino al 50 per cento della quota trimestrale alle stesse assegnata per la spesa corrente, mentre il residuo è prelevato in relazione alle effettive necessità di cassa. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione della direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali di cui al precedente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

ART. 36.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1979, n. 642, è così modificato:

« Gli eventuali avanzi di amministrazione sono conteggiati, per le singole regioni, in sede di erogazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni finanziari 1981 e successivi ».

ART. 37.

Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi ed altri assegni fissi e sulle pensioni corrispo-

sti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali e assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti.

ART. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:

a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo;

b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, la assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le estra-

zioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro;

c) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, di durata fino a dieci anni, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento di indici dei prezzi interni, purché da tali indici siano esclusi gli effetti diretti ed indiretti delle modifiche delle ragioni di scambio internazionali e delle imposte indirette. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i piani di rimborso e ogni altra condizione e modalità relative all'emissione e al collocamento di tali titoli.

ART. 39.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Le modifiche possono anche riguardare la scadenza, la durata, le serie dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro.

Con la legge che approva il bilancio di previsione dello Stato sono stabiliti annualmente l'importo massimo di emissione

dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, nonché il limite massimo di circolazione.

ART. 40.

Gli enti di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi. Tale disposizione non si applica per gli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.

Le aziende di credito effettuano i versamenti delle somme in eccesso nei conti aperti agli enti di cui al primo comma presso le tesorerie dello Stato, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al settimo comma.

Qualora il servizio di tesoreria o di cassa di un ente sia espletato da più aziende di credito, gli amministratori degli enti sono tenuti a comunicare a queste la percentuale dell'entrata dell'ente che può essere detenuta sotto forma di deposito presso ciascuna azienda nel rispetto della percentuale di cui al primo comma.

Le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, dovuti agli enti di cui al primo comma, eccezion fatta per i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, nonché per quelli destinati alle altre regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti, affluiscono nei conti ad essi intestati presso le tesorerie dello Stato.

Gli enti che hanno conti presso la tesoreria centrale sono tenuti a comunicare, tramite l'azienda di credito tesoriere o cassiere, alla direzione generale del tesoro, all'inizio di ogni trimestre, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso. Nessun prelevamento è consentito se tale norma non risulta regolarmente rispettata.

In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende di credito presso cui risultano disponibilità degli enti di cui al primo comma in misura superiore al limite stabilito dal primo comma debbono versare tale eccedenza in non più di dodici rate trimestrali. Le rate relative ai quattro trimestri del 1981 sono pari al 6 per cento, e all'8 per cento per ciascuno dei trimestri successivi, delle disponibilità degli enti suddetti alla data del 30 novembre 1980, fino al riassorbimento delle suddette eccedenze. Il limite prescritto nel primo comma, nel periodo in cui vengono versate le rate trimestrali, è pari all'ammontare delle somme detenute presso le aziende di credito all'entrata in vigore della presente legge decurtate dalle rate già versate.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato ed i tassi d'interesse sulla base delle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

Con decreto del Ministro del tesoro può, altresì, essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono tenere presso di sé, e possono essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalità di riafflusso delle disponibilità di cui al sesto comma.

Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Le aziende, in relazione alle disposizioni del presente articolo, possono chiedere l'adeguamento delle convenzioni di tesore-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvиденze porto di Trieste (Marina mercantile: capitolo 2572)	4.600	4.600	4.600	59.800	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7735)	255.000	255.000	255.000	510.000	1985
Legge n. 171 del 1973 - Interventi salvaguardia Venezia (Lavori pubblici: capitoli 7708, 8643 e 8644)	82.000	7.000	—	—	—
Legge n. 268 del 1974 e articolo 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: capitolo 7762)	80.000	90.000	100.000	110.000	1984
Leggi n. 407 del 1974 e n. 216 del 1977 - Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (Tesoro: capitolo 7501)	1.385	—	—	—	—
Legge n. 684 del 1974 - Credito navale (Marina mercantile: capitolo 7541)	—	(a) 7.000	7.000	—	—

(a) Prima annualità di un nuovo limite di impegno quindicennale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
	(in milioni di lire)				
Legge n. 713 del 1974 - Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro: capitoli 7743 e 7774)	23.000	8.000	8.000	—	—
Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi dagli incendi (Agricoltura: capitolo 8321)	(a) 200	(b) 200	—	—	—
Legge n. 57 del 1975 - Costruzione mezzi navali Marina militare (Difesa: capitolo 4031)	54.000	—	—	—	—
Legge n. 153 del 1975 - Direttive CEE per la riforma dell'agricoltura:					
— Tesoro: capitolo 5926	2.000	—	—	—	—
— Agricoltura: capitolo 7512	(a) 10.000	—	—	—	—
Totale	12.000	—	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1978.

(b) Quota relativa all'anno 1979.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Trasporti: capitolo 7292	30.000	(a) 55.000	—	—	—
— Industria: capitolo 7541	75.000	75.000	50.000	(b) 117.793	—
Totale	105.000	130.000	50.000	117.793	—
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica:					
— Bilancio: capitolo 7081	234.501	19.542	—	—	—
— Pubblica istruzione: capitolo 8807	5.000	(c) 20.000	—	—	—
— Lavori pubblici: capitoli 7902, 7916, 7918 e 8001	66.527	5.458	—	—	—
Totale	306.028	45.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

(b) Quote relative agli anni 1976 e 1977.

(c) Quote relative agli anni 1979 e 1980.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capitoli 7772, 8905)	1.550.000	(a) 2.500.000	(b) 1.878.000	4.000.000	1990
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: capitolo 8051)	(c) 4.000	(c) 12.000	(c) 8.000	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: capitolo 8787)	20.000	20.000	20.000	250.000	1996
Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile: capitolo 1610)	3.000	3.000	3.000	3.000	1984
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: capitolo 7081)	3.000	3.000	3.000	33.500	1996

(a) Comprende milioni 1.000.000 relativi all'anno 1980.

(b) Comprende milioni 428.000 relativi all'anno 1980.

(c) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
	(in milioni di lire)				
— Tesoro: capitoli 8773, 8788, 8793, 8799	58.250	—	—	—	—
— Affari esteri: capitoli 2569 e 2681	1.637	—	—	—	—
Totale	84.887	—	—	—	—
Legge n. 191 del 1977 - Partecipazione BID (Tesoro: capitolo 8030)	10.003	5.300	—	—	—
Legge n. 192 del 1977 - Molluschi eduli lamellibranchi (Sanità: capitolo 7531)	(a) 2.000	—	—	—	—
Legge n. 277 del 1977 - Partecipazioni al- l'IDA (Tesoro: capitolo 8029)	9.000	6.500	—	—	—
Legge n. 372 del 1977 - Ammodernamen- to armamenti esercito (Difesa: capi- tolo 4011)	319.670	198.485	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1980.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Leggi n. 984 del 1977 e n. 457 del 1978 - Interventi settore zootecnica, produzio- ne ortofrutticola, forestazione e irriga- zione (Tesoro: capitolo 9004)	970.000	1.070.000	(a) 450.000	(b) 2.070.000	1987
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 - Provvedi- menti urgenti per le società ex-EGAM (Partecipazioni statali: capitoli 7560, 7561)	176.000	174.000	—	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (articolo 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: capitoli 7775, 8173)	327.410	249.250	150.530	166.660	1985
Legge n. 230 del 1978 - Salvaguardia pa- trimonio artistico città di Orvieto e Todi (Tesoro: capitolo 8774)	(c) 12.000	—	—	—	—

(a) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1981.

(b) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979.

(c) Di cui milioni 10.000 per effetto dell'articolo 8 della presente legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
	(in milioni di lire)				
Legge n. 231 del 1978 - Industria cantieristica navale (Marina mercantile: capitolo 7543)	20.000	20.000	—	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n. 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile: capitolo 7541)	(a) 25.000	(b) 35.000	(b) 45.000	—	—
Decreto-legge n. 299 del 1978, convertito in legge n. 464 del 1978 - Ricostruzione zone Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capitoli 9009, 9051, 9154, 9175, 1026, 1027, 1139)	50.600	—	—	—	—
Legge n. 392 del 1978 - Disciplina locazioni immobiliari urbani (Tesoro: capitolo 4611)	45.000	55.000	65.000	—	—

(a) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno quindicennali.

(b) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità di nuovi limiti di impegno quindicennali con decorrenza, rispettivamente, dal 1982 e 1983.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Articolo 39 — Cliniche universitarie (Lavori pubblici: capitolo 8896)	(a) 4.000	4.000	4.000	—	—
— Articolo 40 — Piani di ricostruzione di cui agli articoli 2 e 4 legge n. 933 del 1977 (Lavori pubblici: capitolo 9303)	(a) 3.000	3.000	3.000	—	—
— Articolo 43 — Opere igienico - sani- tarie (Lavori pubblici: capitolo 8817)	160.000	195.000	30.000	—	—
— Articolo 48 — Comunità montane (Agricoltura: capitolo 8257)	120.000	—	—	—	—
— Sviluppo meccanizzazione (Agri- cultura: capitolo 7584)	5.000	—	—	—	—
— Cassa formazione proprietà con- tadina (Agricoltura: capitolo 7100)	10.000	—	—	—	—

(a) Prima annualità di un nuovo limite di impegno trentacinquennale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Opere provvista di acqua uso irriguo (Agricoltura: capitolo 7706)	10.000	—	—	—	—
— Fondo nazionale solidarietà (Teroso: capitolo 8317)	25.000	—	—	—	—
Totale	1.189.600	1.037.600	354.600	—	—
Legge n. 861 del 1978 - Rifornimento idrico alle isole minori (Difesa: capitolo 8152)	1.435	—	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: capitolo 7233)	900	1.000	1.100	—	—
Legge n. 38 del 1979 - Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Affari esteri: capitolo 4574)	60.000	75.000	86.000	—	—

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
(in milioni di lire)					
Legge n. 299 del 1979 - Aeroporti aperti al traffico aereo civile:					
— Trasporti: capitolo 7504	30.000	(a) 20.000	—	—	—
— Difesa: capitolo 7231	12.000	—	—	—	—
Totale	42.000	20.000	—	—	—
Decreto-legge n. 629 del 1979, convertito in legge n. 25 del 1980 - Dilazione del- l'esecuzione dei provvedimenti di rila- scio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia (Lavori pubblici: capitoli 8226, 8237, 8247, 8270)					
	(b) 71.000	71.000	71.000	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1981.

(b) Prime annualità di nuovi limiti di impegno, di cui 8.500 milioni trentacinquennali e 62.500 milioni venticinquennali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
Legge n. 650 del 1979 - Tutela delle acque dall'inquinamento (Bilancio: capitoli 7083 e 7084)	350.000	350.000	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: capitoli 7591, 7597, 7598)	24.250	18.000	8.000	—	—
Legge n. 81 del 1980, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 8 del 1980 - Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'Ente nazionale idrocarburi (Partecipazioni statali: capitolo 7561)	40.000	40.000	—	—	—
Legge n. 94 del 1980 - Provvidenze integrate per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (Marina mercantile: capitoli 7543 e 7544)	17.000	—	—	—	—

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Beni culturali: capitoli 8010 e 8104	2.000	1.000	1.000	—	—
Totale . . .	59.000	58.000	53.000	—	—
Legge n. 117 del 1980 - Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel viterbese del febbraio 1971:					
— Tesoro: capitolo 8804	8.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capitoli 8011 e 8103	2.000	—	—	—	—
Totale	10.000	—	—	—	—
Legge n. 122 del 1980 - Provvidenze integrate per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (Marina mercantile: capitolo 7543)					
	20.000	(a) 30.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1981	1982	1983	1984 e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)		
— Articolo 33 — Artigiancassa (Tesoro: capitoli 7743, 8014)	100.000	100.000	60.000	180.000	1986
— Articolo 34 — Rifinanziamento leg- ge n. 517 del 1975 (Industria: capi- tolo 8042)	25.000	25.000	25.000	150.000	1989
— Articolo 35 — Mediocredito centrale (Tesoro: capitolo 7775)	350.000	345.000	250.000	355.000	1985
Totale	1.475.000	1.820.000	1.985.000	1.435.000	—
Decreto legge n. 152 del 1980, convertito in legge n. 298 del 1980 - Differimento del termine di cui all'articolo 89 del de- creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spe- sa per opere idrauliche di competenza regionale (Bilancio: capitolo 7085)	50.000	—	—	—	—

TABELLA B

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
MINISTERO DEL TESORO	
Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali . . .	60
Provvidenze urgenti per la ricerca scientifica . . .	760
Adesione italiana all'osservatorio europeo per l'emisfero australe (ESO)	4.000
Norme sull'ordinamento dei servizi e del personale di segreteria dell'Avvocatura dello Stato	1.500
Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti	5.700
Aumento delle misure delle indennità di rischio, maneggio valori di cassa e meccanografica	9.500
Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro	5.000
Indennizzo ai titolari di beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia e nei territori della ex zona B di Trieste	5.000
Miglioramenti economici ai trattamenti pensionistici diretti e indiretti mutilati ed invalidi di guerra	100.000
MINISTERO DELLE FINANZE	
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	42.670
Ulteriori somme da assegnare alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione dei tributi soppressi	80.077
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi	4.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	
Indennità agli esperti componenti le sezioni civili e specializzate del tribunale e della corte d'appello in materia di tossicodipendenza	50
Modifica all'organico del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie	200
Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria	300
Aumento del contingente degli uditori giudiziari	1.686
Esigenza di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria	10.200
Provvidenze per il personale della magistratura	58.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
Partecipazione al fondo fiduciario speciale della convenzione internazionale sulle specie animali e vegetali in via di estinzione	30
Contributo all'Istituto di ricerca e di addestramento delle Nazioni unite (UNITAR)	40
Costituzione della delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale e artistico sottratto al patrimonio nazionale	52
Contributo all'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR)	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca, sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Jonio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979	80
Contributo annuo alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi	150
Contributo all'Istituto affari internazionali	200
Contributo alla Società italiana « Dante Alighieri »	400
Finanziamento e organizzazione della partecipazione dell'Italia alla esposizione internazionale dell'energia	1.500
Accordo internazionale sulla gomma naturale	9.000
Contributo al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)	12.750

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	
Rinnovo del contributo alla Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista « Il Nuovo cimento »	100
Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola	23.300
MINISTERO DELL'INTERNO	
Provvidenze a favore dei decorati al valore civile	150
Indennità di rischio e di volo agli operatori subacquei ed agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	208
Provvedimenti in favore dei profughi stranieri	1.000
Istituzione dei ruoli dei traduttori interpreti della pubblica sicurezza	2.406
Norme per la disciplina dell'elettorato attivo, la tenuta e la revisione dell'anagrafe elettorale	3.700
Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	11.600
Assunzione a tempo determinato di 3.000 giovani per i servizi della pubblica sicurezza	18.500
Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	150.000
Ulteriori interventi per la finanza locale	2.300.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
Ente acquedotti siciliani	5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI	
Particolari indennità a talune categorie di personale dipendente dalla direzione generale dell'aviazione civile	1.100

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
MINISTERO DELLA DIFESA	
Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento	80
Adeguamento degli assegni straordinari ai decorati al valore militare e dell'ordine militare d'Italia	10.000
Norme sul reclutamento, sugli organici e sull'avanzamento dei sottufficiali	12.000
Aumento delle paghe dei graduati e dei militari di truppa in servizio di leva, degli allievi delle accademie militari, degli allievi carabinieri, degli allievi finanziari, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia e degli allievi guardie forestali	100.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	
Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie	260
Contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione	1.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	
Riforma del sistema pensionistico	2.400.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE	
Modifiche al ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile	430
Contributo ordinario a carico dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Savona	2.000
Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova	6.900
MINISTERO DELLA SANITA	
Contributo lega italiana tumori	400
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO	
Nuovo ordinamento ente autonomo Biennale di Venezia	3.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	
Contributo alla Società europea di cultura con sede in Venezia	50
Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico	50
AMMINISTRAZIONI DIVERSE	
Indennità di rischio per gli operatori subacquei	451
<i>Interventi da avviare in coerenza con le direttive del Piano a medio termine:</i>	
Interventi di carattere finanziario connessi con le esigenze derivanti dal terremoto del novembre 1980	500.000
Ulteriore partecipazione italiana ai programmi internazionali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo	145.164
Proroga per il periodo 1981-1984 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo	100.000
Servizio nazionale dell'impiego	35.500
Riordino interventi in materia di sgravi contributivi a decorrere dal 1° luglio 1981	2.800.000
Fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno	1.330.000
Interventi organici in materia di occupazione giovanile	300.000
Modifica della cadenza temporale dei benefici integrativi ai trattamenti pensionistici dei lavoratori e revisione dei trattamenti minimi	700.000
Totale parte corrente	11.317.314

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
MINISTERO DEL TESORO	
Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico	3.700
Acquisto o costruzione della sede da destinare all'Istituto centrale di statistica	5.000
Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro	10.000
Fondo garanzia autostradale	75.000
MINISTERO DELLE FINANZE	
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	50.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi	1.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
Costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche all'estero	4.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
Consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione della basilica di San Marco in Venezia e del duomo e chiostro di Monreale	550
Consolidamento torre pendente di Pisa	2.000
Completamento delle opere di ricostruzione della zona del Vajont	5.000
Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo	9.000
Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione ed il completamento di opere idrauliche di competenza dello Stato e per la realizzazione da parte delle regioni di interventi urgenti nei bacini di competenza nonché di opere per vie navigabili e per sopperire agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e dalla imposta sul valore aggiunto	100.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	100
Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese	7.000
Fondo di solidarietà	125.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE	
Credito navale	28.000
MINISTERO DELLA SANITA	
Norme per l'attuazione delle direttive della CEE	30.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	
Programma straordinario per l'acquisizione di beni artistici e culturali di eccezionale interesse	10.000
Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma	40.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE	
Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968	54.500
<i>Interventi da avviare in coerenza con le direttive del piano a medio termine:</i>	
Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno	2.000.000
Edilizia agevolata	95.000
Edilizia sovvenzionata	200.000
Riordino del settore autostradale e riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico	100.000
Interventi nel settore della grande viabilità	50.000
Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa	40.000
Rifinanziamento del programma di costruzione, ampliamento e ammodernamento di linee metropolitane	10.000
Interventi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 23 novembre 1980	2.400.000
Interventi urgenti in agricoltura	300.000
Programma di graduale eliminazione dei passaggi a livello	30.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo in milioni di lire
Ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano	25.000
Programmi di ricerca di preminente interesse nazionale per le tre forze armate	72.000
Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva	55.000
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese	7.000
Misure particolari in alcuni settori dell'economia	1.655.000
Fondo acquisizione ed urbanizzazione aree	100.000
Totale conto capitale	7.698.850